REGOLAMENTO del

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI ONCOLOGIA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE - COMT

Art. 1 - Costituzione

Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito il Centro Interdipartimentale di Oncologia Molecolare e Traslazionale - COMT, di seguito denominato Centro, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 1, comma 2.1 del "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari".

Art. 2 - Sede

La Sede Operativa del COMT è situata nell'edificio di Bioscienze (Parco Area delle Scienze, 11/A – Padiglione N. 2), presso l'edificio del Tecnopolo di Parma, Padiglione N. 33, Parco Area delle Scienze, nel Plesso Biotecnologico di Via Volturno e nei Plessi e Laboratori universitari di Via Gramsci.

Il Centro ha sede amministrativa presso il Centro Santa Elisabetta, in Parco Area delle Scienze N. 95.

Art. 3 - Ambiti e Finalità

Il COMT ha come principale missione di promuovere e coordinare attività di ricerca di base, ricerca applicata, ivi compresa la ricerca clinica, e di ricerca a valenza industriale nell'ambito dell'oncologia sperimentale e della biologia dei tumori. Questo mirando con i suoi interventi ad apportare miglioramenti nella prevenzione, diagnosi e cura del cancro. Il COMT opera quindi in questa direzione contemplando come elemento centrale le potenziali ricadute cliniche delle attività intraprese ed i corrispettivi trasferimenti tecnologici ed industriali ai quali esse possono dare luogo. A questo proposito il COMT si pone dunque come interfaccia fra l'Università degli Studi di Parma, i centri di ricerca, gli enti pubblici nazionali ed internazionali ed i soggetti privati che promuovono la ricerca oncologica e/o lo sfruttamento commerciale dei suoi derivati.

Il COMT persegue le proprie finalità istituzionali con personale, risorse finanziarie e spazi conferiti al Centro dai Dipartimenti partecipanti o dall'Ateneo, nonché con risorse finanziarie derivanti dalle attività del Centro stesso o acquisite e con personale assunto con tali risorse.

Art. 4 – Durata, rinnovo e disattivazione del Centro

Il Centro è attivato tramite Decreto Rettorale e ha una durata di cinque anni, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attivazione del Centro.

Il Centro può essere rinnovato, sulla base dei risultati conseguiti e del permanere delle finalità che lo giustifichino.

La motivata proposta di rinnovo del Centro, corredata dalla relazione scientifica redatta a conclusione dell'ultimo periodo di attività e dal nuovo programma di attività, viene avanzata dal Consiglio del Centro in carica, almeno tre mesi prima della scadenza, al Senato Accademico e deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma.

Art. 5 – Gestione Amministrativa-Contabile e Finanziamenti

Al Centro è riconosciuta autonomia amministrativa, gestionale e di budget, ai sensi del *Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo* e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge n. 240 del 2010.

Per l'espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili il Centro è supportato dalla U.O. di riferimento secondo quanto indicato dall'art. 8 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari".

Nell'ambito delle proprie finalità e competenze, il Centro può partecipare a bandi di finanziamento, avanzare richieste di contributo, svolgere attività commissionate da enti pubblici o privati su contratti e convenzioni, svolgere prestazioni a tariffario, secondo le disposizioni stabilite a norma di legge e da regolamenti vigenti. Inoltre, il Centro può disporre di fondi stanziati e trasferiti da parte dei Dipartimenti o di altre strutture dell'Ateneo e di fondi o beni provenienti da soggetti esterni ed enti pubblici o privati interessati a sostenere le attività del Centro.

I Dipartimenti mettono a disposizione del COMT strumentazioni e laboratori su richiesta dei membri dei Dipartimenti stessi che partecipano al Centro, e previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di riferimento. Le spese di funzionamento delle strumentazioni e dei laboratori sono, per la parte riconducibile alle attività del COMT, a carico del Centro stesso. Le strumentazioni messe a disposizione dai Dipartimenti potranno essere trasferite in carico al COMT, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento presso il quale la strumentazione è inventariata e contestuale approvazione da parte della Giunta del Centro. Di norma i rapporti con strutture e istituzioni interessate alle attività del Centro vengono regolamentati tramite apposite convenzioni, contratti di ricerca o di licenza, o simili accordi sottoscritti dalle due parti.

Art. 6 – Organizzazione e Personale

Il Direttore del Centro provvede all'organizzazione funzionale dell'attività e alla gestione delle risorse umane assegnate dall'Amministrazione centrale. Il Direttore definisce inoltre le modalità organizzativo-gestionali in conformità a quanto indicato dalle Linee Generali di Organizzazione dell'Ateneo.

Il personale eventualmente assegnato al Centro riferisce, sotto il profilo gerarchico–funzionale, al Direttore del Centro.

Art. 7 – Adesioni al Centro successivamente alla sua istituzione

Successivamente all'istituzione le adesioni al Centro di Dipartimenti, dei loro singoli membri o di studiosi afferenti a strutture anche diverse da quelle aderenti al Centro, sono approvate secondo le procedure descritte nell'art. 9 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari".

Al Centro possono aderire anche singolarmente:

- professori, ricercatori universitari di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'Università degli Studi di Parma afferenti alle strutture che aderiscono al Centro;
- professori, ricercatori universitari di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'Università degli Studi di Parma afferenti anche a strutture diverse da quelli aderenti al Centro;
- studiosi afferenti a strutture esterne all'Università degli Studi di Parma, esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro.

Le singole richieste di adesione sono presentate al Direttore il quale le sottopone all'esame del Consiglio, che si pronuncerà in merito. Di tali nuove adesioni il Direttore dovrà dare comunicazione al Rettore. Partecipano al COMT i sottoelencati Dipartimenti:

- Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale (SCVSA);
- Dipartimento di Medicina e Chirurgia (DIMEC)
- Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche
- Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie.

Art. 8 - Organi del Centro

Sono organi del Centro: il Consiglio, la Giunta, il Direttore e il Comitato Tecnico-Scientifico.

La durata degli organi decorre dalla data di pubblicazione del decreto di attivazione del Centro. La scadenza degli organi coincide con la scadenza del Centro.

Art. 9 - Consiglio del Centro

Il Consiglio del Centro è costituito da tutti gli studiosi di cui al precedente art. 6 che aderiscono al Centro, ovvero:

- a) dal Direttore;
- b) dagli studiosi aderenti al Centro;
- c) da un eventuale rappresentante del personale tecnico amministrativo o delle Aree tecnicoscientifiche che afferiscono al Centro;
- d) da esperti esterni al Centro;
- e) da un eventuale rappresentante degli enti finanziatori, ma con voto consultivo;

Il Consiglio del Centro delibera quanto di interesse del Centro in ambito amministrativo, contabile, di ricerca e di trasferimento tecnologico. Nello specifico al Consiglio è attributo:

- l'approvazione delle richieste di nuove adesioni al Centro;
- le elezioni del Direttore del Centro e la Giunta;
- la nomina dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico
- la definizione delle funzioni da delegare alla Giunta e al Comitato Tecnico-Scientifico;
- l'approvazione del Regolamento e delle proposte di modifica allo stesso;
- l'approvazione delle proposte di rinnovo o di disattivazione del Centro;
- l'esaminazione e approvazione della relazione annuale sull'attività svolta dal centro e l'associato rendiconto economico annuale predisposto dal Direttore del Centro;
- approvare il programma annuale delle attività e la proposta di budget predisposta dal Direttore del Centro;
- approvare le forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati che intendono partecipare alle attività del Centro;
- approvare le richiese di finanziamento, gli accordi di collaborazione, i contratti e le convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati.

Il Consiglio può riunirsi in modalità telematica, in ossequio a quanto previsto nel "Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica".

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio del Centro

Per il funzionamento del Consiglio del Centro e degli altri organi collegiali si rinvia alle previsioni del Titolo VI del *Regolamento Generale di Ateneo* ("Disposizioni comuni per gli organi e gli organismi").

1. Il Consiglio del Centro è convocato dal Direttore che funge da Presidente della seduta e predispone il relativo Ordine del Giorno. In caso di impedimento del Direttore il Consiglio è convocato dal Vicedirettore che lo presederà.

La convocazione deve indicare: la sede, la data, l'orario della seduta, nonché il relativo ordine del giorno e deve essere inviata per iscritto ai diretti interessati, tempestivamente, e, comunque, almeno cinque giorni di calendario prima della seduta, anche tramite posta elettronica. Il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore in caso di urgenza.

La convocazione può anche essere richiesta per iscritto al Direttore da almeno 1/4 dei componenti dell'Organo. Tale richiesta deve indicare anche gli argomenti all'Ordine del Giorno che si intendono trattare nella seduta.

Gli uffici competenti provvedono a trasmettere ai componenti dell'Organo la documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno. I componenti dell'Organo hanno diritto di accesso a tutta la documentazione pertinente.

2. Le sedute si possono svolgere in modalità telematica, intendendosi come tale le riunioni in cui è previsto che uno o più dei soggetti convocati possano partecipare a distanza. Per la disciplina delle riunioni in tali modalità si rinvia all'apposito Regolamento dell'Ateneo di Parma.

La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti idonei a garantire:

- a) l'identificazione degli intervenuti;
- b) la reciproca, biunivoca percezione audio visiva tra tutti i membri;
- c) la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità;
- d) lo scambio di documenti e la visione di atti della riunione;
- e) la simultaneità nell'espressione dei voti;
- f) la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la segretezza dei contenuti.

La convocazione deve contenere altresì l'indicazione dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.

Nel rispetto dei requisiti minimi sopra indicati, per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza. La regolarità della seduta è garantita dal Presidente che, preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti, che deve permanere per tutta la durata della seduta. Tale verifica può essere richiesta da ciascun componente nel corso della seduta stessa. Il Presidente verifica le tecnologie a distanza in possesso di ciascuno dei componenti e riporta l'esito delle suddette verifiche nel verbale dell'adunanza.

3. L'Organo è validamente costituito qualora tutti i componenti aventi diritto al voto siano stati regolarmente convocati. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti (quorum strutturale). Non è ammessa la partecipazione per delega dei componenti eletti. Al fine di ritenere giustificata l'assenza, la relativa comunicazione deve indicare la motivazione. A mero titolo esemplificativo sono considerate motivazioni per la giustificazione dell'assenza: indisposizione per motivi di salute, famigliari o di altra natura personale; missione debitamente autorizzata; contemporanei impegni didattici, assistenziali o inerenti ad attività di ricerca; la contemporanea partecipazione a sedute degli organi dipartimentali, collegi di dottorato e specializzazione, consigli di corso di laurea, nuclei, commissioni e gruppi di lavoro di Ateneo, a Commissioni concorsuali o elettorali, oppure la semplice esistenza di una causa di forza maggiore.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto degli assenti giustificati così come disposto dal comma 1 punto 2) dell'art. 18 del R.D. n.674/1924.

I componenti in aspettativa, in congedo, o assenti per malattia, sono regolarmente convocati alle sedute e, qualora non presenti, sono considerati assenti giustificati.

4. Salvo quanto diversamente disposto, il Presidente indica uno dei presenti per la funzione di Segretario. Il Direttore espone gli argomenti all'Ordine del Giorno.

La trattazione degli argomenti segue l'ordine stabilito nella convocazione, salvo che la maggioranza dei presenti ritenga di modificare tale ordine.

In via del tutto eccezionale, l'inserimento nell'Ordine del Giorno di argomenti ulteriori deve essere richiesto e motivato al Presidente, nei tempi previsti per la convocazione di urgenza. Gli argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno possono essere trattati solo nel caso in cui siano presenti tutti gli aventi diritto al voto e questi siano d'accordo. Le relative deliberazioni saranno adottate secondo le maggioranze ordinarie.

Nessun componente può partecipare alla seduta, o alla parte della seduta, in cui si discuta un argomento

che lo riguardi personalmente, o riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado, fermo restando quanto disposto dall'art. 51 c.p.c.

Il componente, pertanto, è tenuto ad allontanarsi e si dovrà procedere alla verifica del numero legale per la validità dell'adunanza, considerando giustificata l'assenza del componente interessato, il quale, esaurito l'argomento che lo riguardi, o che riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado, potrà rientrare.

- 1. Il verbale deve essere predisposto per ogni seduta di qualsiasi organo e deve riportare:
 - luogo e data della seduta;
 - l'Ordine del Giorno;
 - l'attestazione della regolarità della convocazione;
 - l'indicazione nominativa dei componenti presenti e degli assenti, anche se giustificati;
 - l'indicazione e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Il verbale deve inoltre contenere una sintetica descrizione della trattazione di ciascun argomento all'Ordine del Giorno, ogni dichiarazione che ciascun componente richieda di verbalizzare, nonché l'esito della votazione con indicazione nominativa di contrari e astenuti.

Il verbale è approvato nella seduta immediatamente successiva.

Il Segretario è responsabile della redazione del verbale.

Le votazioni avvengono in modo palese, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma impongano il voto segreto.

Il Presidente dell'Organo può disporre il voto segreto qualora la votazione riguardi componenti dell'Organo o qualora ciò sia richiesto da almeno 1/5 dei presenti alla seduta. La segretezza del voto non concerne, comunque, la modalità di votazione che pertanto non richiede necessariamente la scheda segreta: il voto può essere espresso alla presenza dei componenti. Dal verbale non dovranno risultare i voti espressi dai singoli componenti.

Le deliberazioni sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta (*quorum funzionale*). Quando il numero dei votanti è dispari, il numero da raggiungere per ottenere la maggioranza è il numero che moltiplicato per due supera di uno il numero dei votanti stesso. In ipotesi di parità, prevale il voto del Presidente.

Gli astenuti non sono computabili tra i voti favorevoli necessari per l'approvazione della deliberazione. Coloro che si astengono dal voto, infatti, non esprimono un assenso alla proposta e il loro voto deve considerarsi sfavorevole all'approvazione. I nominativi degli astenuti vanno riportati nel verbale. La non partecipazione attiva al voto è doverosa da parte di chi si trovi in situazione di conflitto di interessi. In questo caso, l'interessato deve allontanarsi dalla riunione e la maggioranza necessaria per la deliberazione deve essere ricalcolata senza la sua presenza.

La mancata designazione o elezione di componenti di collegio non ne inficia il valido insediamento, salvo che il numero dei componenti non designati o non eletti sia superiore ad 1/3 dei componenti complessivi dell'Organo.

Art. 11 - Direttore

- 1. Il Direttore è un Professore o un Ricercatore universitario di ruolo dell'Università degli Studi di Parma eletto dal Consiglio del Centro tra i suoi componenti, a secondo le modalità di cui al successivo art. 11. Il Direttore dura in carica per la durata del Centro e, in caso di rinnovo del Centro, può essere rieletto non più di una volta consecutivamente. La rielezione dopo l'espletamento di due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.
- 2. Il Direttore assume la carica a partire dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e fino alla scadenza del Centro.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
- b) convoca e presiede il Consiglio del Centro, la Giunta e il Comitato Tecnico-Scientifico;
- c) presenta al Consiglio, per l'esame e l'approvazione, il programma annuale dell'attività del Centro e la proposta di budget;
- d) presenta al Consiglio, per l'esame e l'approvazione, la relazione consuntiva sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico entro il 31 marzo di ogni anno per la successiva trasmissione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
- e) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.

Per ogni altro compito e attribuzione non esplicitamente previsti da questo articolo, si applicano al Direttore, in quanto pertinenti e compatibili con il presente Regolamento, le disposizioni relative ai compiti ed alle attribuzioni dei Direttori di Dipartimento.

3. Il Direttore del Centro designa un Vicedirettore tra i professori e ricercatori universitari di ruolo che aderiscono al Centro stesso. Il Vicedirettore è nominato con Decreto Rettorale e decade dall'ufficio assieme al Direttore che l'ha nominato.

In caso di cessazione anticipata del Direttore, il Decano convoca entro trenta giorni il Consiglio per procedere all'elezione del nuovo Direttore, che rimarrà in carica per lo scorcio del mandato. In tale ipotesi il Vicedirettore resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore.

Art. 12 - Elezioni del Direttore

- 1. Entro 30 giorni dall'attivazione del Centro, il Decano fra i proponenti dell'istituzione dello stesso convoca il Consiglio del Centro per procedere con l'elezione del Direttore. Il Direttore è eletto tra i professori e ricercatori universitari di ruolo che manifestano la disponibilità con proprie dichiarazioni.
- 2. In caso di impedimento prolungato oltre i quattro mesi, di cessazione anticipata o di dimissioni del Direttore, il Decano convoca il Consiglio del Centro e indice nuove elezioni entro 30 giorni dalla dichiarazione di vacanza del ruolo di Direttore da parte del Consiglio del Centro. In tal caso, le dichiarazioni di disponibilità possono essere presentate al Decano.
- 3. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta ai membri del Consiglio alla data di indizione delle elezioni.
- 4. Il Direttore è eletto tra i professori e ricercatori universitari di ruolo facenti parte del Consiglio, che prima della data di collocamento a riposo o di cessazione, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
- 5. Il Direttore è eletto con votazione a scrutinio segreto; è possibile esprimere una sola preferenza.
- 6. Risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti, si farà riferimento all'anzianità nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità nel ruolo di appartenenza si farà riferimento all'anzianità anagrafica.
- 7. Il Decano comunica i risultati delle elezioni al Rettore che provvede a nominare il nuovo eletto con proprio Decreto.
- 8. Il nuovo eletto assume la carica dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e fino alla durata del Centro, secondo quanto disposto all'art. 10 del *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari*.
- 9. Il Decano può indire le elezioni del Direttore in modalità telematica, da svolgersi utilizzando la piattaforma di voto elettronico messa a disposizione dall'Ateneo, che garantisce e certifica i requisiti di

sicurezza, anonimato ed integrità di voto. Al provvedimento di indizione, da trasmettere agli elettori, sono allegate le indicazioni tecniche necessarie per esercitare il diritto di voto.

Art. 13 - Giunta

La Giunta è composta da un minimo di tre ed un massimo di 9 componenti eletti dal Consiglio del Centro fra i propri membri e include il Direttore.

La Giunta coadiuva il Direttore del Centro ed esercita le funzioni deliberative alla stessa delegate dal Consiglio del Centro, come definito dall'art. 8 del presente Regolamento. Fanno quindi eccezione le delibere di esclusiva competenza del Consiglio del Centro.

Art. 14 - Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico viene nominato con delibera del Consiglio del Centro ed è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre ed un massimo di nove, di norma non appartenenti all'Università degli Studi di Parma.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può invitare studiosi ed esperti nazionali ed internazionali delle materie di interesse del Centro, oltre a quelli già aderenti al Centro, a partecipare ad una o più riunioni dell'organo. Il Direttore Convoca il Comitato Tecnico-Scientifico almeno una volta all'anno o quando non meno di 1/3

dei membri del Consiglio del Centro ne faccia motivata richiesta.

Art. 15 - Modifiche del Regolamento del Centro

- 1. Le proposte di modifica del Regolamento del Centro sono presentate dal Direttore del Centro al Consiglio o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio del Centro. Le proposte di modifica del Regolamento vengono approvate dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 2. Le proposte di modifica, una volta approvate dal Consiglio, entrano in vigore solo dopo essere state deliberate secondo le procedure previste al successivo art. 16.

Art. 16 - Recesso e disattivazione del Centro

- 1. Ciascun aderente può recedere dal Centro dandone comunicazione scritta al Direttore del Centro.
- 2. Ciascun Dipartimento, qualora non avesse più interesse a far parte del Centro, invia al Direttore del Centro e, per conoscenza al Rettore, la relativa motivata delibera. Nel caso di Centri interdipartimentali, a seguito del recesso di un Dipartimento, il Consiglio del Centro dovrà assumere una motivata delibera da cui risulti la capacità di proseguire le attività inerenti agli ambiti e alle finalità (vedi art. 3) che hanno originariamente portato all'istituzione del Centro.
- 3. Qualora il Consiglio del Centro stesso rilevasse l'impossibilità o l'inopportunità del funzionamento del Centro, esso verrà disattivato con Decreto Rettorale, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.
- 4. La disattivazione del Centro ha come conseguenza il termine delle sue attività.

Art. 17 - Disposizioni finali

- 1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio del Centro, sottoposto al Senato Accademico e approvato in forma definitiva dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma ed emanato con Decreto Rettorale.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo Decreto Rettorale di emanazione sul sito dell'Ateneo.
- 3. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni regolamentari dell'Università degli Studi di Parma.